



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. – Comitato Interregionale

RIUNIONE GIOVEDÌ 14 OTTOBRE 2010

1. Ricorso A.C. SANSOVINO

IRRICEVIBILE

avverso le sanzioni:

- inibizione mesi 10 alla Sig. Valentina Veltroni (Presidente A.C. Sansovino);
- penalizzazione di punti 4 in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2010/2011 e ammenda di € 5.000,00 alla società, inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale per le violazioni rispettivamente ascritte dell'art. 1, comma 1, C.G.S., e dell'art. 8, commi 9 e 10 e 15, C.G.S., in relazione all'articolo 94 ter, comma 11, N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 4/CDN del 19.7.2010)

2. Ricorso POTENZA SPORT CLUB S.R.L.

RESPINTO

avverso le sanzioni:

- inibizione per mesi 1 e giorni 15 al Sig. Arcieri Donato, Amministratore Unico della società Potenza Sport Club S.r.l., per violazione dell' art. 85, lett. B), paragrafo IV) N.O.I.F., in relazione agli artt. 10, comma 3 C.G.S. e 90, comma 2 N.O.I.F.;
- ammenda di € 7.500,00 alla reclamante, a titolo di responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio dirigente ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S.; inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale – nota n. 268/1560pf09-10/SP/blp dell'8.7.2010 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 12/CDN del 13.9.2010)

3. Ricorso POTENZA SPORT CLUB S.R.L.

RESPINTO

avverso le sanzioni:

- inibizione per mesi 1 e giorni 15 al Sig. Arcieri Donato, Amministratore Unico della società Potenza Sport Club S.r.l., per violazione dell' art. 85, lett. B), paragrafo V) N.O.I.F., in relazione agli artt. 10, comma 3 C.G.S. e 90, comma 2 N.O.I.F.;
- ammenda di € 7.500,00 alla reclamante, a titolo di responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio dirigente ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S.; inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale – nota n. 263/1536pf09-10/SP/blr del 8.7.2010 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 12/CDN del 13.9.2010)

4. Ricorso S.S.D. SANSEPOLCRO CALCIO S.R.L.

La C.G.F. preso atto della **RINUNCIA** dichiara estinto il procedimento.

avverso la sanzione dell'ammenda di € 800,00 inflitta alla reclamante seguito gara Sansepolcro/Montevarchi del 19.9.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 35 del 22.9.2010)

5. Ricorso A.S.D. FORTIS JUVENTUS 1909

RESPINTO

avverso la sanzione della squalifica per 10 gare effettive inflitte al calc. Lapi Natale Giole seguito gara Fortis/S. Miniato (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 7 del 22.9.2010)

6. Ricorso CALCIO MONTEBELLUNA

ACCOLTO PARZIALMENTE e, per l'effetto, riduce la squalifica inflitta a 2 giornate. Conferma nel resto.

avverso le sanzioni:

- squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Costa Loris;
- ammenda di € 300,00 con l'obbligo di risarcire i danni se richiesti e documentati

inflitte seguito gara Calcio Montebelluna/Opitergina del 3.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 42 del 6.10.2010)